

TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA - *Posnaniense* - Dimissione dallo stato clericale - Pregiudiziale: Nuova proposizione della causa - Decreto - 11 novembre 1993 - Stankiewicz, *Ponente* (*).

Penale - Processo - Azione criminale - Esercizio dell'azione - Titolarità del promotore di giustizia - Mandato dell'ordinario.

Penale - Processo - Azione criminale - Rinuncia dell'azione - Rinuncia o abbandono dell'appello - Mandato o consenso dell'ordinario.

Penale - Processo - Nuova proposizione della causa - Oggetto della domanda - Conformità di sentenze in materia penale - Cause sullo stato delle persone - *Res iudicata* in materia penale - La sentenza di condanna non passerebbe in giudicato: ammissibilità della *nova causae propositio*, ad istanza del reo - Sentenza assolutoria: *ab instantia* non passa in giudicato, *a crimine* passa in giudicato - Sentenza dichiarativa di una pena.

Penale - Processo e fattispecie delittuosa - Delitti contro il sesto precepto del decalogo (c. 1395) - Pubblicamente o con minore (c. 1395 § 2) Prescrizione dell'azione criminale - Nuovi delitti.

Nei processi penali il promotore di giustizia ha il monopolio dell'accusa. Egli può agire soltanto sotto la tutela dell'ordinario, al quale è riservata la valutazione dell'opportunità dell'azione criminale e della prosecuzione del processo e l'applicazione della pena. L'azione del promotore di giustizia è un'azione pubblica, ordinata alla tutela del bene pubblico (decr. n. 10). Il suo ufficio non è meramente passivo, benché debba agire per mandato o con il consenso dell'ordinario. Il promotore di giustizia non può iniziare un processo penale o continuare uno già iniziato senza il consenso dell'ordinario a cui spetta la decisione sull'opportunità del processo giudiziario, essendo egli il tutore del bene pubblico nella sua diocesi. La nuova legislazione canonica ha risposto negativamente ad una vecchia questione: se il promotore di giustizia possa esercitare l'azione criminale senza il mandato dell'ordinario ed agire in modo autonomo qualora il delitto fosse notorio o questi ne fosse certo.

(*) Vedi, alla fine del decreto, nota di H. FRANCESCHI F., *L'impugnazione del giudicato nel processo penale: « restitutio in integrum » o « nova causae propositio ».*

Nell'odierna normativa l'ordinario ha diverse possibilità dinanzi al delitto: la correzione fraterna, altri mezzi di sollecitudine pastorale che possano riparare lo scandalo e ristabilire l'ordine infranto dal delitto, dichiarare o imporre una pena in via amministrativa. È lui che deve decidere la strada da intraprendere in ogni caso (n. 11).

« *Nefas est ei (promotore di giustizia) sine mandato vel consensu eiusdem Ordinarii litis instantiae (cf. can. 1517) renuntiare (can. 1724, § 1)* » (n. 12). Ciò vale in qualunque grado del giudizio: il promotore di giustizia del tribunale d'appello non può rinunciare all'istanza senza il mandato o il consenso dell'ordinario che abbia promosso il processo. Il promotore di giustizia può (cf. can. 1727, § 2) e deve appellare qualora consideri la sentenza insufficiente per riparare lo scandalo o reintegrare la giustizia, non essendo egli un semplice mandatario o procuratore del vescovo o dell'ordinario. Idem riguardo alla rinuncia ad interporre l'appello (cf. can. 1630) o alla prosecuzione e diserzione dell'appello (cf. cann. 1633-1635), implicandone la perdita dell'azione e il giudicato. Presso la Rota Romana il promotore di giustizia può rinunciare all'azione soltanto dopo aver sentito il parere dell'ordinario (n. 12).

La nuova proposizione della causa è possibile soltanto nelle cause sullo stato delle persone in cui ci siano due sentenze conformi sullo stesso oggetto (n. 13). Nelle cause penali l'oggetto viene determinato dai diversi delitti. Per accertare la conformità delle sentenze bisogna distinguere ogni delitto e la relativa decisione in ogni istanza (n. 13). Secondo un settore dottrinale antico, la sentenza di condanna non passerebbe in giudicato: la lesione della buona fama corrisponde allo stato delle persone, consentendo al reo di provare la sua innocenza. Nel vigente ordinamento questa dottrina si potrebbe ritenere applicabile (cf. can. 6, § 2). Il sistema abrogato prevedeva il rimedio straordinario della revisione. Nel sistema vigente l'unico ricorso contro la «*res iudicata*» è la «*restitutio in integrum*». Perciò, si può ammettere la nuova proposizione della causa contro le sentenze di condanna, «*sed hoc remedium condemnatum dumtaxat competit, non vero publico accusatori seu Promotori iustitiae*» (n. 15). La sentenza assolutoria «*ab instantia*» non passa in giudicato. La sentenza assolutoria «*a crimine*» passa in giudicato e non ammette nuovo esame. Un atteggiamento diverso intaccherebbe gravemente la sicurezza giuridica nonché la certezza del diritto (n. 16). La sentenza assolutoria meramente dichiarativa nei riguardi di una pena «*latae sententiae*» non passerebbe in giudicato, giacché dichiara soltanto un fatto che, se dimostrato falso, esigerebbe la modifica della dichiarazione (n. 16).

La fattispecie di cui al can. 1395, § 2 fa riferimento ad un delitto commesso in luogo pubblico oppure aperto al pubblico; non si tratta del cosiddetto « delitto pubblico », cioè, quello divulgato o che si prevede che verrà divulgato (n. 17). L'azione criminale per il delitto commesso con un minore di sedici anni si prescrive in cinque anni. La prescrizione può essere dichiarata « ex officio » (n. 18). I delitti commessi dopo l'accusa o dopo la sentenza danno luogo ad una nuova azione di prima istanza (n. 18).

(Omissis). — FACTI ADUMBRATIO. — 1. Rev. dus. N., ordine presbyteratus in archidioecesi Posnaniensi recepto, die 27 iunii a. 1961, ministerium pastorale in diversis paroecialibus communitatibus christifidelium tamquam vicarius paroecialis de mandato sui Ordinarii praestitit.

Cum vero curam pastorem paroeciae « P. » tamquam pastor proprius, die 1 iulii a. 1972, suscepisset, turpibus accusatus est cum S., puella nondum sedecim annorum nata, quam inter alumnas impertitae catecheticae institutionis habuerat.

Quamquam ipse propter scandali forte dati rationem necnon amissionem bonae existimationis apud communitatem paroecialem a Vicario Capitulari, die 22 septembris a. 1977, ad paroeciam « T. » translatus est, integram tamen puellae familiam, hoc est sive ipsam S. sive eius parentes, secum duxit, omnesque in domo canonica pro servitio domestico collocavit.

Interea S. binam edidit prolem, patre quidem ignoto, quem tamen ipsum parochum N. populus vulgo indicabat.

2. His igitur repertis et consideratis, Archiepiscopus Posnaniensis, die 21 martii a. 1980, eundem presbyterum ad paroeciam « V. » transtulit eique graviter interdixit, ne quemcumque de familia P., filia S. haud excepta, secum duceret sub amissionis officii poena.

At impositae prohibitioni Rev. dus N. obtemperare noluit.

Nam contra Archiepiscopi mandatum totam familiam P. secum duxit eamque in domo ad paroeciam pertinenti collocare ausus est.

Quare ab officio administratoris paroeciae ipse remotus est eique insuper praeceptum poenitentiae impositum est, hoc est peragendi exercitia spiritualia in domo religiosa in « G ».

Quibus expletis, Rev. dus N., die 22 maii a. 1980, ad munus cappellani in hospitali infirmorum domo deputatus est nec non ad praestandum auxilium pastorale in paroeciali ecclesia in oppido « X ».

Eodem tamen tempore presbyter N. prohibitus est, ne quemcumque de familia P. secum duceret et quidem sub poena amissionis collati sibi muneris.

3. Novae tamen accusationes prolatae sunt in Rev.dum N., praesertim quod spectabat ad indecorum modum administrandi sacramenta in praefato valetudinario, ex quo igitur, die 23 iulii a. 1984, ad munus cappellani nosocomii in oppido « K. » translatus est.

Sed in novo infirmorum hospicio Rev.dus N. agendi modum in melius non mutavit.

Nam die 28 ianuarii a. 1986 in furto anuli aurei, quem abstulit e digito defunctae mulieris Z., occasione administrationis sacramenti extremae unctionis cognitae, comprehensus est.

Propter tale nefas presbyter N. munere cappellani privatus est, eique praeceptum commorandi in determinato loco datum est, hoc est prius in domo Congregationis H., dein in domo Confoederationis I.

Sed iam id temporis constabat Rev.dum N. familiae P. novum habitaculum in oppido « X. » prope Posnaniam suo nomine emisse, in quo suam quoque stabilem residentiam, in vico nempe « O. » positam, auctoritati civili denunciavit.

4. Hisce in rerum adiunctis, cum Rev.dus N. interdictum sibi ligamen et commercium cum S. non interrupisset, Archiepiscopus Posnaniensis praevidiam investigationem in ordine ad instaurandum processum iudiciali contra praedictum presbyterum ad normam iuris peragendam esse statuit.

Receptis autem actis huius investigationis, die 17 martii a. 1986, decrevit processum poenalem contra eundem presbyterum N. esse ineundum, et omnia acta ad Promotorem Iustitiae transmisit.

Inde Promotor Iustitiae, die 8 aprilis a. 1986, accusationis libellum Tribunali Metropolitano Posnaniensi primae instantiae porrexit, quo irrogationem poenae dimissionis e statu clericali Rev.do N. propter haec delicta expostulavit:

« 1) per aver compiuto la trasgressione del can. 1384 relativo all'esercizio delle funzioni sacerdotali in modo inconciliabile con il diritto »;

« 2) per avere abusato le funzioni sacerdotali ai sensi del can. 1389, § 1 »;

« 3) per avere ai sensi del can. 1395, § 2 commesso la violazione del sesto precetto del Decalogo con azioni pubbliche o con una minore ».

5. Libellus accusationis a Collegio quinque Iudicum rite constituto, die 16 aprilis a. 1986, admissus est. Reo autem Advocatus ex officio designatus est.

Dein, die 19 aprilis a. 1986, Praeses hanc formulam dubii decreto suo statuit: « (1) se il Sacerdote N. è colpevole del delitto, del comportamento contrario al diritto e dell'abuso delle funzioni sacerdotali (cann. 1384 e 1389, § 1); (2) come pure della violazione contro il sesto precetto del Decalogo, commesso pubblicamente oppure con una minorenni di meno di sedici anni di età » (can. 1395, § 2).

Processu poenali rite instructo per auditionem rei atque viginti duo testium, recepta quoque relatione peritali super reo confecta, die 25 februarii a. 1987 prodiit sententia accusationi favens, quae presbytero N. poenam dimissionis e statu clericali pro delictis ab eo patratatis irrogavit.

Ipsa reo appellante ad Tribunal Metropolitanum Gnesnense alterius gradus, inquisitionis peracto supplemento per auditionem unius testis, a reo inducti, die 13 ianuarii a. 1988 sententia prodiit definitiva, quae decisionem primae instantiae infirmavit quoad poenam dimissionis e statu clericali in primo iudicii gradu reo inflictam.

Iudices enim secundae instantiae censuerunt morali cum certitudine non constare de delictis a reo patratatis contra sextum Decalogi praeceptum, de quibus in can. 1395, § 2; constare autem de delictis ex cann. 1384 et 1389, § 1, hoc est quoad abusum muneris et ministerii sacerdotalis.

6. Quam ob rem pro delictis reo imputatis Iudices alterius gradus statuerunt ut recessui spirituali per mensem tantum vacaret in domo religiosa ab Archiepiscopo Posnaniensi determinanda.

Huic autem poenitentiae additum erat sive vetitum assumendi per tres annos modo independenti curam pastoralem, incluso tempore commorationis in domo religiosa Confoederationis I., sive vetitum cohabitandi cum familia P. et sustinendi cum ea quoslibet proximiores contactus.

Contra hanc sententiam appellationem ad Tribunal Varsaviense tertiae instantiae interposuit Promotor Iustitiae Tribunalis Posnaniensis primi gradus, non vero Promotor Iustitiae Tribunalis Gnesnensis. Hic enim reparationi scandali parum curare visus est et tenori sententiae Gnesnensis placide adhaesit, etiamsi inconsulto Archiepiscopo Posnaniensi, ex cuius deliberatione processus iudicialis promotus erat.

Ut primum tamen Patronus rei conventi competentiam Tribunalis Varsaviensis tertiae instantiae excepit, Iudices Varsavienses, die 2 octobris a. 1989, declarata propria incompetencia admittendi et pertractandi causam ex appellatione Promotoris Iustitiae primi gradus, sententiam alterius instantiae executioni mandaverunt.

7. Sed enimvero tenuis sanctionibus iudicati alterius gradus nec grave scandalum in archidioecesi Posnaniensi remotum est, praesertim cum Iudices Gnesnenses reum omnino idoneum habuerint exercendi curam paroeciae post tres annos cuiusdam abstinentiae ab exercitio independenti pastoralis muneris, nec ceterum ipse reus a commercio cum familia P. et cum S. sese abstinuit.

Alia ex parte nec in domo religiosa reus teneri potuit quin alios presbyteros, recessui spirituali inibi forte vacantes, contra legitimam auctoritatem incitaret, neque ipse habitaculum sibi oblatum a Curia Metropolitana acceptavit. Immo, S., die 25 septembris a. 1990, Curiam Metropolitanam certiolem fecit reum apud domum suam in « X. » commorari.

Cum vero reus apud Summum Pontificem institisset, die 20 augusti a. 1990, ut sententia alterius gradus executioni mandari posset, Archiepiscopus Posnaniensis ad rem rogatus ut animi sui sensum aperiret, die 21 decembris a. 1990, Congregationi pro Clericis scripto explicavit in casu « neque fraterna correctione neque correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari », nec ullam dari revera « possibilitatem functionis curae pastoralis pro reo in archidioecesi ».

8. Quoniam ipse Archiepiscopus Posnaniensis in memorata epistula unicum viam prospexit, scilicet « appellationem ad Tribunal Romanae Rotae proponere, ut sententiam primae instantiae confirmaret et ideo reo poenam dimissionis e statu clericali irrogaret », hoc consilium secutus est Promotor Iustitiae Tribunalis Posnaniensis, ratione nempe permanentis scandali, et ad Romanam Rotam, die 5 ianuarii a. 1991, recurrit.

Nam iuxta denuntiationem Promotoris Iustitiae Tribunalis Posnaniensis « contra omnes monitiones et vetita auctoritatis Ecclesiae et contra tenorem sententiae secundae instantiae reus conventus omnes contactus cum muliere non intermisit et novissime cum ea habitat ».

Sed Promotor Iustitiae id temporis apud Romanam Rotam, Rev.mus Ioannes M. Usai, fel. rec., censuit « Promotorem Iustitiae tantum Tribunalis appellationis seu Gnesnensis, qui partes actoris gerit, vel ipsum reum, recursum proponere valere apud hoc Tribunal Apostolicum Rotae Romanae, minime vero Promotorem Iustitiae Tribunalis Posnaniensis ».

Insuper, « cum tres anni iam praeteriti sint a sententia Tribunalis appellationis Gnesnensis diei 13 ianuarii a. 1988, qua reus conventus arcebatur periodo trium annorum a sacro ministerio exercendo, alia autem ex parte cum Promotor Iustitiae et Exc.mus Archiepiscopus Posnaniensis conquerantur scandalum adhuc permanere ex agendi modo rei etiam post sententiam Tribunalis appellationis, nihil impedire videtur quod Exc.mus Ordinarius, servatis de iure servandis, remediis iuris poenalis utatur sive indolis administrativae sive indolis iudicialis, ut sacerdotem recidivum et pervicacem cohibeat, et, Deo adiuvante, ad bonam frugem trahat ».

9. Expetitis tamen iussu Ponentis omnibus actis causae et processibus a Tribunalibus competentibus, iisque receptis, Promotor Iustitiae substitutus Rev.mus P. Ioseph Sirna O.F.M. Conv., die 28 novembris a. 1991 votum protulit « Ordinarium Posnaniensem, iuxta suam conscientiam pastorem, petere valere novam causae propositionem, ut ad ulteriora procedi possit, iuxta can. 1644, § 1 C.I.C. ».

Inde petitionem Archiepiscopi Posnaniensis diei 18 decembris a. 1991, scilicet « ut Promotor Iustitiae istius Tribunalis Apostolici meam instantiam pro novo examine causae dimissionis e statu clericali sac. N. suam facere velit », Promotor Iustitiae substitutus revera suam fecit voto diei 28 ianuarii a. 1992 quo novam causae propositionem exposulavit « iuxta can. 1644, § 1, in casu, ob animarum salutem ».

Ad tuenda iura rei conventi coram hoc Apostolico Tribunali Patronus ex officio pro eo constitutus est, id est Rev.mus Adv. Aloisius Giuliani.

Demum, novissimis actis versis in linguam probatam iisque notificatis, receptis scripturis defensionalibus seu memorialibus tum Patroni ex officio rei conventi tum Promotoris Iustitiae Rev.mi P. Antonii Faneli OSI, superius indicata quaestio praeiudicialis de admittenda nova causae propositione Nobis hodie est definienda.

IN IURE ET IN FACTO. — 10. In iudicio poenali canonico, uti notum est, actor est ipse accusator, « cuius personam sustinet persona

publica, id est Promotor Iustitiae, cuius est iustitiam, legem et bonum publicum tueri (can. 1586 C.I.C. 1917; item can. 1430 C.I.C. 1983), cui ius novum tribuit monopolium accusationis » (F.X. WERNZ-P. VIDAL-F. CAPPELLO, *De processibus*, ed. 2, Romae 1949, p. 665).

Etiam si Promotori Iustitiae actio criminalis unice et exclusive reservetur (cf. cann. 1430; 1721), in foro tamen canonico viget firmiter principium « Promotorem Iustitiae habere quidem exercitium actionis criminalis, sed omnino sub ductu et regimine Ordinarii » (F. ROBERTI, *De processibus*, ed. 4, In Civitate Vaticana 1956, p. 304).

Propter hanc dependentiam ab Ordinario « iudicium de opportunitate actionis criminalis, de eiusdem prosecutione, nec non de poenarum applicatione, officium Promotoris Iustitiae praetergreditur, et Ordinario reservatur » (l.c.).

Nam Promotor Iustitiae, sicut iurisprudencia N.F. constanter tenet, « actionem non movet suam sed publicam, ordinatam ad tutandum bonum publicum » (coram Em.mo Lega, Sent. 11 maii a. 1909, n. 2; S.R.R. Decis. vol. I, p. 38).

11. Sed officium Promotoris Iustitiae haud imminuitur idole veluti « passiva » huius ministerii publici in causis poenalibus, prout quis obiectat, scilicet ipsius muneris natura fere executoria voluntatis Ordinarii (cf. can. 134, § 1), ex cuius mandato vel consensu agere tenetur.

Etenim in iure canonico « iudicium de opportunitate processus semper reservatur Episcopo, qui est tutor natus boni publici in sua dioecesi, ideo numquam Promotor potest processum criminalem inire aut prosequi inscio aut invito Episcopo » (F. ROBERTI, *De processibus*, p. 304). Idque fit, quia Episcopi dioecesani est in exercendo munere pastoris in universa sua dioecesi disciplinam canonicam promoveri et observantiam omnium legum ecclesialium urgere (cf. can. 392, § 1).

Quare vigente nova lege poenali canonica omnino seponenda est vetus disceptatio, utrum nempe Promotor Iustitiae possit actionem criminalem proponere sine mandato Ordinarii, ut puta si delictum notorium vel omnino certum sit, et independenter ab Ordinario in re poenali agere (cf. MATTHAEUS CONTE A CORONATA, *De processibus*, ed. 4, Taurini-Romae 1962, p. 439).

Iamvero Ordinarii est tantum decernere utrum fraterna correctione vel correptione aut aliis pastoralis sollicitudinis viis scandalum

ex delicto ortum reparari possit, iustitia restitui et reus emendari (can. 1341), an potius ad poenam irrogandam vel declarandam procedendum sit in processu iudiciali vel per decretum extra iudicium (cann. 1718, § 1, nn. 1-3; 1720; 1721, § 1).

12. Quocirca sicut mandante tantum Ordinario actionem criminalem Promotor Iustitiae proponere valet (cf. can. 1721, § 1), ita nefas est ei sine mandato vel consensu eiusdem Ordinarii litis instantiae (cf. can. 1517) renuntiare (can. 1724, § 1).

Idque valet pro quolibet iudicii gradu. Quare nec in gradu appellationis Promotor Iustitiae apud illud Tribunal constitutus (cf. can. 1721, § 2) litis instantiae renuntiare potest sine mandato vel consensu Ordinarii, ex cuius deliberatione processus promotus est (can. 1724, § 1).

Utique Promotor Iustitiae appellare potest, immo et debet (cf. V. DE PAOLIS, *Il processo penale nel nuovo Codice*, in AA.VV., *Dilexit iustitiam*, Città del Vaticano 1984, p. 493), quoties censet scandali reparationi vel iustitiae restitutioni satis provisum non esse (can. 1727, § 2), quia non est merus « mandatarius » vel « procurator Episcopi aut Ordinarii » (M. LEGA-V. BARTOCETTI, *Commentarius in Iudicia Ecclesiastica*, vol. III, Romae 1950, p. 277), et actu appellationis actionem poenalem exercet, de mandato Ordinarii promotam.

Aliter tamen dicendum est de renuntiatione interponendi (can. 1630) vel prosequendi (can. 1633) appellationem (can. 1636, § 1-2), aut de appellationis deliberata desertione (cf. can. 1635), quae actionem expoliant ulteriore iudicii gradu et transitum sententiae in rem iudicatam provocant (cf. cann. 1641, n. 2; 1731).

Quemadmodum igitur ad renuntiationem litis instantiae Promotor Iustitiae mandatum vel consensum Ordinarii obtinere tenetur (can. 1724, § 1), ita sine mandato vel consensu Ordinarii, ex cuius deliberatione iudicium promotum est, ipse nec appellationi renuntiare nec deserere eam potest. Apud Romanam Rotam tantum id obvenit de consilio Ordinarii, quatenus Promotor Iustitiae accusationi renuntiare potest dumtaxat audito Ordinario (NRRT art. 25, § 3) (sic).

Ex his igitur sequitur, ut Promotor Iustitiae Tribunalis Gnesnensis illegitime egerit, cum sine consensu Archiepiscopi Posnaniensis, ex cuius mandato actio criminalis contra reum promotam est, appellationem ad Tribunal tertiae instantiae non interposuit eoque modo, dissentiente Ordinario, tenori sententiae alterius gradus proprio arbitrio adhaesit.

13. Sed quaestio manet quaenam impugnatio suppetat contra sententiam Tribunalis Gnesnensis diei 13 ianuarii a. 1988, id est praeter ordinarium remedium appellationis, cui non amplius est locus propter inutiliter elapsa fatalia appellatoria (cf. can. 1630, § 1), at-tenta quoque declaratione incompetentiae, a Tribunali Varsaviensi facta, die 2 octobris a. 1989, quae tertium iudicii gradum huic causae praeculsi ob defectum appellationis Promotoris Iustitiae Tribunalis Gnesnensis.

Negat sane dari in casu novam causae propositionem Patronus ex officio rei conventi, quia provocatio ad obtinendam ulteriorem causae propositionem, de qua in can. 1644, § 1, in ea dumtaxat causa considerari potest, quae rem iudicatam non admittit (cf. can. 1643), idemque obiectum allatum in iudicio respicit, scilicet concordatum in contestatione litis et decisum duplici sententia conformi.

Iamvero quoniam nostro in casu confirmatio sententiae primi gradus expetitur, quae dimissionem e statu clericali reo convento irrogavit, obiectum instantiae pro novo causae examine aliud fieri nequit nisi illud quod concordatum fuit in prima instantia, die 19 aprilis a. 1986, hac sub formula: « (1) se il Sacerdote N. è colpevole del delitto, del comportamento contrario al diritto e dell'abuso delle funzioni sacerdotali (cann. 1384 e 1389, § 1); (2) come pure della violazione contro il sesto precetto del Decalogo, commesso pubblicamente oppure con una persona minorenni (can. 1395, § 2) ».

14. Atque ad priora illa delicta quod spectat (cf. ad 1), de quibus reus in iudicium deductus fuit, in quae lex poenam indeterminatam facultativam (can. 1384) statuit ac praeceptivam, non exclusam immo poena determinata seu officii privatione (can. 1389, § 1), iure argumentatur Patronus ex officio rei conventi duplicem iam sententiam condemnatoriam prolatam esse, etsi sententia primi gradus propter cumulum delictorum (cf. can. 1346) memorata delicta eadem poena dimissionis e statu clericali complexa est.

Nemo sane dubitat quin secundum legis praescriptum sententia lata in poenali iudicio in rem iudicatam transire possit (can. 1731; cf. Communicationes 12 [1980] p. 196), hactenus tamen fas est sustinere antea receptam doctrinam, quae transitum in rem iudicatam dumtaxat sententiae absolutoriae a crimine applicabat, non autem sententiae condemnatoriae, quia « semper potest innocentia rei probari » (A. REIFTENSTUEL, *Ius canonicum universum*, lib. II, tit. 27, n. 126, Venetiis 1735, t. II, p. 400).

Namque « iustitia non patitur illum uti reum damnari et poenae subesse, quem esse innocentem probari potest », eo vel magis quod « condemnatio poenalis reddit condemnatum infamem infamia facti, etsi non iuris. Quisque autem ius habet ad bonam famam; at haec pertinet ad statum personarum iuxta celebrem Callistrati sententiam, illam definientis, "dignitatis illaesae status, legibus ac maioribus comprobatus" (D. 50, 14, 5, 1) » (M. LEGA-V. BARTOCETTI, *Commentarius*, vol. III, pp. 10-11).

Haec igitur doctrina et in praesentiarum (cf. can. 6, § 2) retinenda videtur, attento potissimum generali iuris principio secundum quod « in poenis benignior est interpretatio facienda » (c. 18, D.I. de poenit.; c. 22, I, 6, in VI^o; Reg. 49, R.J. in VI^o; can. 2219, § 1 C.I.C. 1917; cf. etiam D. 50, 17, 155, 2; D. 48, 19, 42), hoc est quod spectat ad exclusionem vel imminutionem obligationis et efficaciae poenarum (cf. G. MICHIELS, *De delictis et poenis*, vol. II, Paris-Tornaci-Romae-Neo Eboraci 1961, p. 114).

Quapropter in re poenali Iudex sequi potest hanc doctrinam quam penes sententia condemnatoria non transit in rem iudicatam (cf. F. HEINER, *De processu criminali ecclesiastico*, Ratisbonae-Cincinnati-Neo Eboraci 1912, pp. 124-125; M. LEGA-V. BARTOCETTI, *Commentarius*, vol. III, p. 366; MATTHAEUS CONTE A CORONATA, *De processibus*, p. 447), hoc est eo sensu sicut lege canonica expresse cavetur de causis quae statum personarum respiciunt (cf. cann. 1643; 1644, § 1).

15. Itaque « post duplicem conformem, condemnatus petens iterum audiri ad suam innocentiam demonstrandam, debet ea adducere argumenta et documenta quae 1) vel probent antea iudicatum fuisse super falsis documentis aut corruptis seu non veridicis attestationibus, 2) vel nova documenta veritatem comprobare quae per adducta in superioribus instantiis probari non valuit » (M. LEGA-V. BARTOCETTI, *Commentarius*, vol. III, p. 366).

At expetitur « iudicium revisionis » seu novum examen non amplius consequi potest peculiari impugnatione, a doctrina canonica sub vetere Codice proposita, videlicet per quamdam speciem restitutionis in integrum, quae ad laesionem reparandam ex actu valido et rescindibili suppetebat (cf. can. 1687-1689 CIC a. 1917).

Hoc enim « remedium extraordinarium » iam abrogatum est (cf. Communicationes 8 [1976] p. 187; 11 [1979] p. 77), et, vigente nova lege processuali, restitutio in integrum unice suppetit tamquam

impugnatio adversus rem iudicatam (cf. Communicationes 8 [1976] p. 187; cann. 1645-1648 C.I.C. a. 1983).

Quam ob rem ulterior propositio causae proponi potest contra omnem sententiam condemnatoriam, et non solum contra eam, quae modo poenam dimissionis e statu clericali irrogaverit, videlicet tamquam in causa de statu personae (cf. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Milano 1990, p. 164).

Sed hoc remedium condemnato dumtaxat competit, non vero publico accusatori seu Promotori Iustitiae.

Nostro autem in casu reus conventus nullam petitionem ad rem exhibuit. Inde merito Patronus ex officio instat, ut petitio novi examinis quoad hanc partem sententiae reiciatur.

16. Absolutoria autem sententia, quae rem iudicatam non admittit, est ab instantia tantum, non vero a crimine, ita ut hodie non amplius sustineri potest vetus doctrina, quae omnem sententiam absolutoriam ut puta in crimine haeresi a transitu in rem iudicatam excludebat (cf. P. FARINACCIUS, *Tractatus de haeresi*, q. 185, n. 197, Lugduni 1621, p. 155).

Est autem sententia absolutoria « ab instantia cum decernit ex deductis non satis constare de delicto, vel alia aequipollenti formula, qua accusatus absolvitur ab iudicii observantia non a crimine. Absolum est loqui de re iudicata in huiusmodi absolute non attingente meritum accusationis saltem absolute sed relative ad instauratam instantiam, iterum reassumendam, si novae deducantur accusationis probationes ».

E contra « absolutio a crimine videtur transire in rem iudicatam, quoties nulla inficiatur nullitate insanabili », quia « non minus expedit reipublicae reos non manere impunitos quam ut fidelis in legitimo iudicio accusatus et rite absolutus non amplius de eodem crimine accusetur in iudicio: secus calumniis non praecluderetur aditus et nemo securus maneret etiam post legitimam absolutionem » (M. LEGA-V. BARTOCETTI, *Commentarius*, vol. III, pp. 364-365).

Excipiendus est tantum casus « quo nempe agatur de absolutione per sententiam declaratoriam poenae. Nam si postea comprobetur, poenam fuisse incursum, revocanda esset prior sententia per sententiam declaratoriam poenae, reapse incursum. Iudex enim non condemnat per huiusmodi sententiam, sed factum declarat ».

Inde « probari potest aliquem esse censura ligatum contra sententiam quae pronuntiavit eum esse immunem. Equidem pronuntia-

tio Iudicis quod quis non sit censuratus non mutat rei veritatem: et hinc fit locus declarationi eiusdem veritatis per aliam sententiam prioris correctoriam » (*ibid.*, p. 366).

17. Quamvis altera pars sententiae Tribunalis Gnesnensis quoad delicta ex can. 1395, § 2 (ad 2) absolutoria sit tantum ab instantia, non vero a crimine, cum reum conventum absolverit ob non sufficientes probationes, quas, e contra, sufficientes habuit sententia primae instantiae, ideoque in rem iudicatam non transiit et ulteriorem propositionem patitur, etiamsi vim duplicis sententiae conformis nondum assecuta sit.

Attamen, omnibus perpensis, petitio novi examinis quoad hanc partem sententiae non sustinetur.

Ante omnia dicendum est ex actis non constare reum conventum contra sextum Decalogi praeceptum deliquisse « publice », sicut lex expresse requirit, (cf. can. 1395, § 2), id est in loco vel coetu publico qui haberi potest verbi gratia « come una piazza o una strada, oppure aperto al pubblico, come un cinema, un teatro, una chiesa » (A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, p. 281; V. DE PAOLIS, *Delitti contro il sesto comandamento*, in *Periodica* 82 [1993] pp. 307-308).

In hac enim specie delictuosa directe non agitur de delicto publico, quod nempe iam divulgatum est vel in talibus contigit adiunctis, ut prudenter iudicari possit et debeat facile divulgatum iri (can. 2197, n. 1 CIC a. 1917), sed de delicto contra sextum Decalogi praeceptum quod in loco vel coetu publico patratum fuit.

18. Itemque, si de accusato delicto agatur, quod contra sextum Decalogi praeceptum cum minore infra aetatem sedecim annorum reus patrauerat, actio criminalis momento accusationis, id est die 16 aprilis a. 1986, iam in praescriptionem cecidit ad normam can. 1362, § 1, n. 2.

Nam S. nata est die 23 augusti a. 1960, et ideo expleto die 23 augusti a. 1976 sedecim complevit annos. Adepta vero hac aetate, S. filium J., die 3 maii a. 1978 peperit, deinde, die 11 decembris a. 1980, filiam C. parturivit.

Ex his igitur factis clare consequitur ut actio criminalis contra accusatum delictum iam expleto die 23 augusti a. 1981 (cf. can. 203, § 2), id est elapso quinquennio (cf. can. 1362, § 1, n. 2) post adeptam aetatem sedecim annorum a S., praescriptione extincta fuerit.

Praescriptio autem « agnoscitur et sancitur ut iuris obiectivi norma seu ut obiectiva actionis poenalis extinctionis et impunitatis causa, quae a Iudice aut Superiore ex officio est relevanda ideoque indepen-

denter a qualibet ipsius rei oppositione ut talis admittenda », dummodo « praescriptionis factum sit Iudici aut Superiori certe notum » (G. MICHELS, *De delictis et poenis*, vol. II, pp. 335-336).

Attamen, cum ex actis et denuntiationibus delicta ex can. 1395, § 1 emergere videantur, de quibus etiam sententia alterius gradus ultra causam petendi (cf. can. 1620, n. 4) sat ample disceptavit, actio criminalis ad normam iuris institui potest apud Tribunal primae instantiae.

19. Quibus omnibus in iure et in facto mature perpensis, infrascripti Patres Auditores de Turno, prae oculis habitis memorialibus Patroni ex officio rei conventi et Promotoris Iustitiae, propositae superius praeiudiciali quaestioni respondendum censuerunt, uti respondent: « *Negative* seu novam causae propositionem non esse admittendam, in casu; actionem vero criminalem ex can. 1395, § 1 institui posse apud Tribunal primae instantiae ».

Et ita staturerunt Patres, mandantes ut hoc decretum notificetur omnibus, quorum intersit, ad omnes iuris effectus.

Romae, in sede Tribunalis Romanae Rotae, die 11 novembris a. 1993.

Antonius Stankiewicz, Ponens
Aemilius Colagiovanni
Hyginus Ragni

(*Omissis*).

(*) **L'impugnazione del giudicato nel processo penale: « restitutio in integrum » o « nova causae propositio ».**

1. *La fattispecie.*

Il decreto della Rota Romana (11 novembre 1993), respinge la petizione di nuovo esame di una causa penale sulla quale erano state emesse due sentenze, presentando aspetti interessanti riguardo alla possibilità della nuova proposizione della causa, ex can. 1644, in materia penale. Un sacerdote fu condannato in prima istanza dal tribunale di Poznan (Polonia), il 25 febbraio 1987, con la dimissione dallo stato clericale per diversi delitti: per il delitto contro il sesto precetto del Decalogo commesso pubblicamente o con un minore al di sotto dei 16 anni (can. 1395 § 2), e per i delitti di esercizio illegitti-

mo della funzione sacerdotale (can. 1384) e di abuso della potestà ecclesiastica o dell'ufficio (can. 1389 § 1). In seguito all'appello del reo, il tribunale di seconda istanza della diocesi di Gniezno modificò la pena stabilita dalla prima sentenza, condannandolo con pene più lievi ed alcune penitenze. Infatti, considerò sufficientemente provati i delitti di abuso della potestà e di esercizio illegittimo di una funzione sacerdotale; tuttavia, riguardo al delitto di cui al canone 1395 § 2, il reo fu assolto per insufficienza di prove. Il tribunale d'appello giudicò pure la sussistenza della fattispecie di cui al canone 1395 § 1 (concubinato o permanenza scandalosa in altri peccati esterni contro il sesto precetto del Decalogo), incorrendo in *ultra petita*. Sicché la seconda sentenza (13 gennaio 1988) infirmò quella di prima istanza, stabilendo il divieto di esercitare autonomamente il ministero pastorale per tre anni, l'obbligo di fare esercizi spirituali per un mese e il divieto di avere rapporti con la famiglia della donna.

Il promotore di giustizia del tribunale di seconda istanza, senza il mandato o il consenso del vescovo che aveva promosso il processo, non appellò questa sentenza. Poiché il reo non si era emendato, il promotore di giustizia del tribunale di prima istanza appellò contro la sentenza di seconda istanza, due anni dopo, presso il tribunale di terza istanza di Varsavia, che si dichiarò incompetente (2 ottobre 1989) e ordinò l'esecuzione della sentenza di seconda istanza. Poi, lo stesso promotore del tribunale di prima istanza appellò presso la Rota Romana il 5 gennaio 1991 « ut sententiam primae instantiae confirmaret et reo poena dimissionis irrogaretur » (cfr. n. 8).

La Rota Romana ha dovuto risolvere diversi problemi: quale promotore di giustizia era legittimato ad appellare, la decorrenza dei *fatalia legis* e la *res iudicata* nelle cause penali. Il 28 novembre 1991 il promotore di giustizia rotale affermò: « perpensis documentis in re, censeo Ordinarium Posnaniensem, iuxta suam conscientiam pastorem, petere valere novam causae propositionem, ut ad ulteriora procedi possit, iuxta can. 1644, § 1 CIC » (n. 9). Il 18 dicembre 1991, l'Arcivescovo di Poznan chiese che il promotore di giustizia della Rota « suam instantiam pro novo examine huius causae suam facere velit » (n. 9).

Le questioni da risolvere in questo caso sono molteplici: la legittimazione ad agire nei processi penali, se le cause penali rientrano tra quelle sullo stato delle persone, i criteri sulla conformità delle sentenze penali e, infine, la possibilità di ammettere a nuovo esame le sentenze nelle cause penali.

2. *Il promotore di giustizia nelle cause penali.*

Nei processi penali il promotore di giustizia ha il monopolio dell'accusa. Ex can. 1721 § 1, se l'ordinario ha deciso che si deve avviare un processo giudiziario, deve trasmettere gli atti dell'indagine al promotore di giustizia, al quale spetterà il compito di presentare il libello d'accusa al tribunale competente. Il § 2 dello stesso canone determina che il ruolo di attore presso il tribunale superiore corrisponde al promotore di giustizia di quel tribunale.

Dalla citata norma si evince che la legittimazione attiva per agire nei giudizi penali spetta al promotore di giustizia del tribunale competente per ciascuna istanza. Infatti, il promotore di giustizia del tribunale di prima istanza è l'unico legittimato ad appellare contro la sentenza di codesto tribunale; il promotore di giustizia del tribunale di seconda istanza è l'unico legittimato ad impugnare la sentenza dinanzi all'istanza superiore. Sicché, il promotore del tribunale di prima istanza non ha la legittimazione attiva per impugnare la sentenza di seconda istanza ⁽¹⁾.

Nella fattispecie, soltanto il promotore del tribunale di seconda istanza era legittimato ad impugnare la sentenza; tuttavia, né il reo né tale promotore la impugnarono. Tanto che, trascorsi i *fatalia legis*, fu presentato l'appello presso il tribunale di terza istanza di Varsavia da parte di chi non era legittimato. Sembra quindi logico che il tribunale di Varsavia abbia respinto tale impugnazione.

Il promotore di giustizia deve agire sempre in stretto rapporto con l'ordinario che decide di iniziare il processo, perché per la continuazione della causa, per l'appello, per la rinuncia all'appello o all'istanza, la valutazione dell'opportunità dell'azione criminale e della prosecuzione del processo è riservata all'ordinario ⁽²⁾. L'azione del

⁽¹⁾ Cfr. C. GULLO, *La nova causae propositio*, in *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1994, p. 807: « Sembra evidente che legittimato a chiedere il nuovo esame sia solo il promotore di giustizia (o il difensore del vincolo) del tribunale *a quo*, in quanto parte in causa ed anche quello del tribunale superiore, cui siano pervenute le denunce di terzi e che ha anche il diritto di rinunciare al ricorso promosso dal P.J. (o dal D.V.) del tribunale inferiore. Non è dunque abilitato a chiedere il nuovo esame un qualsiasi promotore di giustizia (o il difensore del vincolo), nemmeno se abbia partecipato al giudizio di primo grado ».

⁽²⁾ Can. 1718: « § 1. Cum satis collecta videantur elementa, decernat Ordinarius: 1. num processus ad poenam irrogandam vel declarandam promoveri possit; 2. num id, attento can. 1341, expediat; 3. utrum processus iudicialis sit adhibendus an, nisi lex vetet, sit procedendum per decretum extra iudicium ».

promotore di giustizia è un'azione pubblica, ordinata alla tutela del bene pubblico. Il suo ufficio, però, non è meramente passivo, benché debba agire con il consenso dell'ordinario e con il suo mandato (cfr. cc. 1724 e 1727 § 2). Ne scaturisce che il promotore non può iniziare un processo penale, o rinunciarne, senza il consenso dell'ordinario, dato che è riservata all'ordinario la decisione sull'opportunità di un processo, in quanto è lui il tutore del bene pubblico dei suoi fedeli⁽³⁾.

La nuova legislazione, afferma il decreto (cfr. n. 11), ha risposto negativamente ad una vecchia questione: se il promotore di giustizia potesse esercitare l'azione criminale senza il mandato dell'ordinario ed agire indipendentemente, nei casi in cui il delitto fosse notorio o questi ne fosse certo. Nell'odierna normativa l'ordinario ha diverse possibilità dinanzi al delitto: la correzione fraterna, altri mezzi di sollecitudine pastorale che possano riparare lo scandalo e ristabilire l'ordine infranto dal delitto, dichiarare o imporre una pena in via amministrativa. È lui che deve decidere la strada da intraprendere in ogni caso⁽⁴⁾.

Riguardo alla rinuncia all'istanza, il decreto afferma: « nefas est ei (promotore di giustizia) sine mandato vel consensu eiusdem Ordinarii litis instantiae (cfr. c. 1517) renuntiare (c. 1724, § 1) » (n. 12). Ciò vale in qualunque grado del giudizio: il promotore di giustizia del tribunale d'appello non può rinunciare all'istanza senza il mandato o il consenso dell'ordinario che abbia promosso il processo in prima istanza. Non soltanto può (cfr. c. 1727, § 2)⁽⁵⁾, ma deve appellare sempre che consideri la sentenza insufficiente per riparare lo scandalo e ripristinare la giustizia, giacché lui non è un semplice mandatario o procuratore del vescovo o dell'ordinario⁽⁶⁾. Lo stesso si po-

⁽³⁾ Cfr. P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, Bologna 1993, p. 187.

⁽⁴⁾ Cfr. V. DE PAOLIS, *Il processo penale nel nuovo Codice*, in *Dilexit Iustitiam, Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Città del Vaticano 1984, pp. 484-489.

⁽⁵⁾ Can. 1727 § 2; « Promotor iustitiae appellare potest quoties censet scandalosi reparationi vel iustitiae restitutioni satis provisum non esse ».

⁽⁶⁾ Cfr. V. DE PAOLIS, *Il processo penale...*, cit., p. 493: « L'espressione « potest » può forse suonare un po' estranea. Se lo scandalo non è stato sufficientemente riparato e la giustizia ristabilita come si può dire che il promotore di giustizia può appellare? Non c'è obbligo da parte della pubblica autorità di perseguire quegli obiettivi, come si può ricavare anche dal canone 1341 (...)? Senza dubbio tale obbligo esiste (...). Ma appunto perché il giudizio pratico in tali situazioni è difficile e complesso, il legislatore ha preferito lasciare semplicemente la strada della possibilità di un appello, piuttosto che imporre l'obbligo ».

trebbe dire della prosecuzione dell'appello da parte del promotore della seconda istanza (cfr. c. 1633) o della deliberata diserzione dell'appello (cfr. c. 1635), che implicano la perdita dell'azione negli ulteriori gradi e fanno sì che la causa passi in giudicato (7). A motivo di quanto detto, per rinunciare all'istanza si richiede il mandato o il consenso dell'ordinario che ha promosso il giudizio (8). Nella Rota Romana, ricorda il decreto (n. 12), la prassi è che il promotore di giustizia può rinunciare all'azione soltanto dopo aver sentito il parere dell'ordinario. Sarebbero applicabili al promotore di giustizia alcune parole del Romano Pontefice nei riguardi del difensore del vincolo e dello svolgimento del suo ufficio nei processi: « ci sarebbe fondato motivo per dedurne una inammissibile ignoranza e/o una grave negligenza che peserebbe sulla coscienza di lui, rendendolo responsabile, nei confronti della giustizia amministrata dai tribunali, giacché, tale suo atteggiamento indebolirebbe la effettiva ricerca della verità, la quale deve essere sempre "fondamento, madre e legge della giustizia" » (9).

3. *La « res iudicata » e lo stato delle persone nelle cause penali: problematiche della concessione della nuova proposizione della causa.*

La nuova proposizione della causa è possibile soltanto nelle cause sullo stato delle persone, che non passano mai in giudicato (cfr. c. 1643), in cui ci siano due sentenze conformi sullo stesso oggetto (cfr. c. 1644). Perciò, una prima questione da determinare è se le sentenze penali possano passare in giudicato.

I canoni 1641 e 1642 stabiliscono come principio generale che due sentenze conformi — e le sentenze contro le quali non sia stato interposto l'appello entro i termini previsti dalla legge, o questo sia stato abbandonato, o non sia permesso dalla legge — passano in giu-

(7) Vedi *infra*, n. 3.

(8) Cfr. P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, cit., p. 188: « In qualunque momento il promotore di giustizia può rinunciare all'azione, ma sempre con il consenso o per espresso mandato dell'Ordinario: è questi infatti che continua ad essere il titolare ed il responsabile di quel più generale *munus regendi*, di cui il potere di punire costituisce un particolare aspetto, ed è quindi questi soltanto che potrà valutare e decidere se siano venute meno le ragioni che l'avevano indotto a far uso di tale potere ».

(9) GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana del 25 gennaio 1988*, in AAS 80 (1988), p. 1185.

dicato, e contro queste sentenze non si ammette ricorso, tranne il caso della *restitutio in integrum* per i motivi di cui al canone 1645 § 2.

Il processo penale non è un processo autonomo; in esso si applicano le norme sul processo ordinario, tranne i casi in cui, per la sua natura o per espressa disposizione della legge, sia stabilito diversamente (cfr. c. 1728 § 1). D'altra parte, dal canone 1731 si può concludere che le sentenze penali possono passare in giudicato, anzi, questo sarebbe il principio generale. Si dovrà dimostrare se vi saranno alcune sentenze che, in quanto riguardano lo stato delle persone, non passano in giudicato. Moneta sembra escludere questa possibilità⁽¹⁰⁾.

La determinazione dell'esistenza della *res iudicata* è decisiva per stabilire la competenza ordinaria della Rota Romana: « Rota Romana iudicat (...) in tertia vel ulteriore instantia, causas ab ipsa Rota Romana et ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitatas, nisi res iudicata habeatur » (c. 1444 § 1, 2). Se la causa è passata in giudicato, né la Rota Romana né alcun altro tribunale potrà giudicarla, tranne il Pontefice (cfr. c. 1417) o mediante la *restitutio*. Il principio generale è, quindi, che le sentenze penali passano in giudicato.

D'altra parte, le cause sullo stato delle persone non passano mai in giudicato (c. 1643). Il problema è se questi due principi possano entrare in collisione qualora una causa penale riguardasse lo stato delle persone. La dottrina canonica ha discusso sull'argomento e le soluzioni date alla questione non sono univoche. Perciò è di grande importanza determinare il concetto di stato delle persone, in quanto da esso dipende il fatto che possano passare in giudicato o meno e, quindi, l'applicazione a queste decisioni della norma sulla nuova proposizione della causa di cui al canone 1644, o invece quella della *restitutio in integrum* ex canone 1645.

Già prima del Codice del 1917 la questione era molto discussa, specialmente in materia penale. Alcuni autori affermavano l'esistenza di sentenze penali che non passano mai in giudicato, ammettendo la possibilità di un nuovo esame qualora la sentenza fosse stata ingiu-

⁽¹⁰⁾ Cfr. P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, cit., pp. 189-190: « La sentenza è soggetta ad appello secondo le regole generali e passa in giudicato nel caso di conferma da parte del tribunale di istanza superiore, in base al principio della doppia sentenza conforme, o quando non venga impugnata nel normale termine di quindici giorni. Legittimati all'appello sono l'imputato ed il promotore di giustizia ».

sta. In tutta questa discussione, dobbiamo tener conto che nella vecchia legislazione non si faceva una chiara distinzione tra i diversi ricorsi contro la sentenza, come invece si fa nella legislazione vigente. Per tutto ciò, gli autori dovevano distinguere diverse fattispecie: sentenze di condanna, sentenze assolutorie, sentenze dichiarative di una pena; distinguevano anche chi era il legittimato in ciascuna fattispecie a chiedere il nuovo esame. Schmalzgrueber, ad esempio, scriveva che l'imputato che chiedeva la revisione della sentenza con la quale era stato condannato doveva essere sempre ascoltato, o che nel caso di una sentenza dichiarativa di una pena *latae sententiae*, era sempre possibile riesaminare la decisione, se questa non era aderente alla realtà dei fatti ⁽¹¹⁾.

I commentatori del Codice del 1917, tenendo conto del canone 1903 CIC 1917, che diceva espressamente che le cause sullo stato delle persone non passano mai in giudicato, discussero quali erano queste cause. Consideravano tra queste le cause matrimoniali — anche quelle di scioglimento del vincolo e di separazione dei coniugi —, e quelle sulla validità della sacra ordinazione e della professione religiosa ⁽¹²⁾.

Tuttavia, qualche autore indicava semplicemente che le cause che *riguardano* lo stato clericale sono cause sullo stato delle persone ⁽¹³⁾. Cosa significa che una causa *riguarda* lo stato clericale? Si potrebbe dire che sono le cause di dichiarazione della nullità dell'ordinazione, in quanto implicherebbero una dichiarazione di stato; o si potrebbe sostenere che qualunque causa che riguardi in qualche modo lo stato clericale o il suo esercizio sarebbe una causa sullo stato delle persone. La risposta non è chiara. Si dovrà tener conto di altri

⁽¹¹⁾ Cfr. SCHMALZGRUEBER, *Ius Ecclesiasticum Universum*, Tomus II, Pars altera, Titulus XXVII, III, Romae 1844, p. 436: « Sententia excommunicationis, suspensionis et interdicti; nam etsi hoc modo censuratus post decennium a sententia in se lata appellare nequeat, petere tamen absolutionem, et per simplicem querelam de talis sententiae iniustitia queri potest (...) quod petens absolutionem, et probare volens sententiam esse iniustam, semper audiatur. Eodem modo probari postea potest aliquem esse ligatum censura, contra sententiam, quae illum pronuntiavit ea esse immunem; quia pronuntiatio iudicis, quod quis non sit excommunicatus, non mutat rei veritatem, si vere sit excommunicatus ».

⁽¹²⁾ Cfr. WERNZ-VIDAL, *Ius Canonicum VI*, Romae 1949, p. 603, n. 634.

⁽¹³⁾ Cfr. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici III*, Taurini-Romae 1941, p. 344, n. 1424: « Causae de statu personarum sunt praecipue causae quae vinculum matrimoniale aut professionem religiosam aut statum clericalem respiciunt ».

elementi. La risposta a questa domanda è strettamente collegata con la nozione di « status personarum ».

Se si intende soltanto dal punto di vista ontologico — ontologico-sacramentale nel caso del matrimonio e dell'ordine sacro, diverso nel caso dello stato religioso — allora è necessario sottolineare che la dimissione stabilita mediante una sentenza penale non intacca la realtà ontologico-sacramentale dell'ordinazione, ma solo l'esercizio dei diritti e degli obblighi giuridici dell'ordinazione, per cui non si tratterebbe di una causa sullo stato delle persone. Però, il termine « status personarum », come si intende nel Codice, è un termine più ampio, che fa riferimento anche ai diritti e agli obblighi propri di ogni stato nella Chiesa. In tal modo, la dimissione dallo stato clericale si potrebbe ritenere una questione che riguarda lo stato delle persone. A favore di questa interpretazione troviamo lo stesso canone 1643, che stabilisce che le cause di separazione dei coniugi, nelle quali in nessun momento si mette in dubbio la realtà dello stato coniugale, ma soltanto l'esercizio dei diritti e obblighi ad esso inerenti, è una causa sullo stato delle persone ⁽¹⁴⁾.

Per tutto ciò, si potrebbe accettare che le sentenze che stabiliscono la pena di dimissione dallo stato clericale, in quanto riguardano in modo così grave lo stato clericale, non passerebbero in giudicato e, quindi, contro di esse si potrebbe ammettere la nuova proposizione della causa. Ma, si badi bene, ciò non significa che qualunque causa in cui sia stata chiesta la dimissione, per questo solo fatto, non passi mai in giudicato, anche qualora il reo sia stato assolto, e maggiormente quando questa pena non è stabilita in modo precettivo (cfr. c. 1395 § § 1 e 2); il giudicato sarebbe escluso, infatti, solo qualora la dimissione sia stata inflitta perché non sia stato possibile riparare lo scandalo o ristabilire la giustizia con altri mezzi. La sentenza assolutoria nei riguardi di un delitto che poteva essere punito con la dimissione dallo stato clericale passerebbe in giudicato, d'accordo con il principio generale già menzionato del giudicato nelle cause penali (cfr. cc. 1728 § 1 e 1731).

Il problema riguarda, di conseguenza, la valutazione della natura di queste sentenze e della loro revisione una volta arrivati alla

⁽¹⁴⁾ Il canone 290, 2 § porta alla stessa conclusione, quando afferma che il chierico perde lo *stato clericale* mediante la pena di dimissione inflitta legittimamente, benché la sacra ordinazione, una volta validamente ricevuta, non diviene mai nulla. La norma distingue lo stato clericale in senso ontologico ed in senso giuridico.

sentenza definitiva e, ancor di più, alle due sentenze conformi o alla sentenza inappellabile per un altro motivo. Se non fosse così, si intaccherebbe gravemente la certezza del diritto.

Nel decreto si fa una classificazione delle sentenze penali alla luce della dottrina precodificiale, che cerca di distinguere in base alle diverse decisioni adottate dalla sentenza penale. Si distingue tra sentenza di condanna, sentenza assolutoria *ab instantia* o *a crimine*, sentenza dichiarativa di una pena « *latae sententiae* ». La sentenza penale di condanna, secondo detta dottrina, non passerebbe in giudicato, in quanto la lesione della buona fama riguarda lo stato delle persone: il reo potrebbe sempre provare la sua innocenza. Nell'ordinamento vigente — afferma il decreto — si potrebbe ritenere applicabile questa dottrina (cf. c. 6, § 2). Nel sistema precodificiale c'era un « *remedium extraordinarium* » contro la *res iudicata*, ormai abrogato. Nel sistema codificiale l'unico ricorso contro la *res iudicata* è la *restitutio in integrum*. Per questo motivo — secondo il decreto — si potrebbe ammettere la nuova proposizione della causa contro le sentenze penali di condanna. Questa possibilità « *condemnatum dumtaxat competit, non vero publico accusatori seu Promotori iustitiae* » (cfr. nn. 14 e 15). La sentenza assolutoria *ab instantia* non passerebbe in giudicato. La sentenza assolutoria *a crimine*, invece, passerebbe in giudicato, non ammettendo il nuovo esame. Un atteggiamento diverso intaccherebbe gravemente la sicurezza giuridica nonché la certezza del diritto (cfr. n. 16).

In tale modo — continua il decreto — si potrebbe ammettere il nuovo esame della causa, nel caso della sentenza di condanna, soltanto a richiesta del reo. In questa causa il reo non la chiese (cfr. n. 15). Si potrebbe chiedere anche contro la sentenza assolutoria soltanto *ab instantia*, per insufficienza di prove e, quindi, della certezza morale, come sarebbe il caso della sentenza di seconda istanza nei riguardi del delitto di cui al canone 1395 § 2, sempre che si diano gli estremi per la concessione della nuova proposizione della causa i quali, secondo la valutazione fatta dal decreto, mancavano (cfr. nn. 17 e 18).

Ammesso, ma non concesso, che vi siano casi in cui la sentenza penale riguardi lo stato delle persone e perciò non passi in giudicato, occorre analizzare gli altri requisiti per la concessione della nuova proposizione della causa sanciti dal c. 1644 ed accennati dal decreto. Il primo di questi è la doppia sentenza conforme: « *si duplex sententia conformis in causis de statu personarum* » (c. 1644

§ 1) ⁽¹⁵⁾. Il concetto di conformità è definito dal canone 1641, § 1: « inter easdem partes (...), eodem petito et ex eadem causa petendi »; tuttavia, il senso del termine *conformità* nelle cause di nullità matrimoniale è stato discusso a lungo dalla giurisprudenza rotale, parte della quale ha cercato di distinguere tra una conformità formale ed una equipollente ⁽¹⁶⁾.

L'applicazione della nozione di *conformità* presenta ulteriori difficoltà nei processi penali. Dobbiamo tener conto che la specificazione e differenziazione del termine fatta dalla giurisprudenza si è mossa sul binario del processo matrimoniale, che ha una sua specificità, come quella dell'introduzione di un nuovo capo di nullità ex can. 1683. Bisogna stare attenti nell'applicazione di nozioni nate nel processo matrimoniale ai processi di natura diversa, come il processo penale, evitando « la matrimonializzazione del processo canonico » ⁽¹⁷⁾. Nel giudizio penale non si può introdurre un nuovo capo di accusa nel grado di appello per considerare un'altra fattispecie legale più confacente ai fatti allegati. Se il tribunale modifica *ex officio* l'oggetto della controversia, sarà applicabile il c. 1514 e la sentenza incorrerà in *ultra petita*; se il nuovo capo è introdotto a richiesta di parte, vi potrebbe essere l'incompetenza assoluta — se il tribunale era *solo* di appello — o relativa — se il tribunale non rientra fra quelli indicati dai cc. 1408 e 1412 per la prima istanza —.

Secondo il decreto, la conformità delle sentenze nel processo penale viene determinata dai capi di accusa, non dalla pena irrogata. Il legislatore ha lasciato un ampio margine di discrezionalità al giudice ecclesiastico: se le due sentenze condannano il reo per gli stessi delitti sono conformi, benché la pena sia diversa a motivo proprio di questa discrezionalità (cfr. n. 14).

L'altro elemento richiesto dal c. 1644 è che vi siano nuove e gravi prove o argomenti che giustifichino il nuovo esame. La dottrina e la giurisprudenza hanno discusso molto sul significato di

⁽¹⁵⁾ Cfr. C. GULLO, *La Nova causae propositio...*, cit., pp. 810-811.

⁽¹⁶⁾ Su questo argomento, *vide*, in questo stesso numero, decreto c. Stankiewicz, 22 marzo 1994, con nota di L. DEL GIUDICE, *Novità nella giurisprudenza rotale di rito in tema di conformità « equivalente » delle sentenze*.

⁽¹⁷⁾ Cfr. J. LLOBELL, *Recensione all'opera di P. MONETA*, « La giustizia nella Chiesa », su questa stessa rivista; *Id.*, *Le « Normae » della Rota Romana in rapporto alla vigente legislazione canonica*, in *Le « Normae » del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano, in corso di stampa.

questa espressione usata dal legislatore. Una prima domanda posta è se sono sufficienti gli argomenti nuovi e gravi o se si richiedono anche nuove prove. La dizione del canone è chiara, quando usa la congiunzione *vel*, cioè, *probationibus vel argumentis* ⁽¹⁸⁾.

Riguardo alla *novità* degli argomenti o delle prove, alcune decisioni rotali concedono il nuovo esame della causa per motivi che oggettivamente non sono nuovi ⁽¹⁹⁾. Ancora più difficile che determinare la novità delle prove è determinare quella degli argomenti: « Non possono certo considerarsi sufficienti doglianze od argomentazioni critiche nei confronti delle precedenti sentenze, ancorché prospettate per la prima volta. Se ciò fosse ammesso, la *nova causae propositio* finirebbe per essere in realtà un semplice appello, con conseguente svuotamento della disposizione legislativa che esige delle precise ulteriori condizioni per rimettere in discussione una doppia sentenza conforme ed il pericolo di un protrarsi delle cause « in indefinitum tempus cum detrimento rectae administrationis iustitiae ». Le argomentazioni critiche verso la precedente sentenza possono però essere accettate come nuove e giustificare la riapertura del processo quando possono dimostrare una *lesione sostanziale* della verità e della giustizia » ⁽²⁰⁾. Inoltre le nuove prove o argomenti devono essere *gravi*. La giurisprudenza rotale è costante al riguardo ⁽²¹⁾.

Nelle cause penali, i fatti che dimostrino la recidiva del reo o la sua contumacia non sono semplicemente nuovi e gravi argomenti, ma motivi sufficienti per iniziare un nuovo processo per i nuovi delitti commessi con recidiva.

⁽¹⁸⁾ Cfr. C. GULLO, *La Nova causae propositio...*, cit., pp. 811-812: « Col termine « argomenti » si deve intendere, non solo qualsiasi tipo di « prova », come nel vecchio Codice, che equiparava i due concetti, ma anche l'esposizione di « motivi » sufficientemente gravi da indurre a riformare le precedenti sentenze; quindi non solo qualsiasi tipo di prova, ma anche l'evidente errore di diritto sostanziale, la distorsione dei fatti e la grave violazione di leggi non meramente processuali ». Una visione più ristretta dell'espressione *nuovi argomenti* la troviamo in C. DE DIEGO-LORA, *I Tribunali della Sede Apostolica*, in « Il Processo matrimoniale canonico », Città del Vaticano 1994, p. 248, nota 115.

⁽¹⁹⁾ J. LLOBELL, *Il giudicato nelle cause sullo stato delle persone. Note sulla dottrina di Carmelo de Diego-Lora*, in *Ius Ecclesiae* 5 (1993), pp. 306-307.

⁽²⁰⁾ P. MONETA, *La nuova trattazione della causa matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae* 3 (1991), p. 485.

⁽²¹⁾ Cfr. C. GULLO, *La Nova causae propositio...*, cit., pp. 811-813.

4. *Possibilità prospettate dalla decisione per la fattispecie.*

Il decreto respinge la nuova proposizione della causa per quanto riguarda i delitti di cui ai canoni 1384 e 1389: c'erano due sentenze conformi di condanna, ma solo il reo poteva chiedere il nuovo esame, per dimostrare la sua innocenza (cfr. n. 15). Invece, per quanto riguarda l'accusa del delitto di cui al canone 1395 § 2, non c'era conformità tra la decisione di prima e quella di seconda istanza, ed era prescritto il termine per l'appello. Il turno rotale, tuttavia, ha stimato che la sentenza di seconda istanza era assolutoria *ab instantia* — avendo assolto il reo per insufficienza di prove — e non *a crimine*, pertanto la causa non passava in giudicato e si riteneva ammissibile il nuovo esame (cfr. n. 17) ⁽²²⁾. Ciò nonostante, il nuovo esame fu respinto per mancanza del *fumus boni iuris* motivato in un errore di impostazione del promotore di giustizia del tribunale di prima istanza, che aveva chiesto la pena di dimissione dallo stato clericale per i delitti di cui al canone 1395 § 2, quando avrebbe dovuto chiederla per i delitti contemplati nel § 1 dello stesso canone. Al momento di chiedere il nuovo esame era palese che, da una parte, non si riscontrava in nessun momento il cosiddetto delitto commesso pubblicamente e, dall'altra, che al momento di esercitare l'azione, era già prescritta per il decorso dei cinque anni stabiliti per la sua prescrizione (cfr. c. 1362 § 1, n. 2). In tal modo, il turno ha stimato che non c'erano motivi per ammettere il nuovo esame, senza entrare nella valutazione della esistenza di nuovi e gravi argomenti o prove, giacché non era possibile trovare prove di colpevolezza sui delitti di cui al canone 1395 § 2 (cfr. n. 18). In conclusione, benché sia stata respinta la nuova proposizione della causa, in qualche modo si è stabilito un precedente sull'ammissibilità di questo mezzo di impugnazione alle cause penali. L'applicazione di un istituto che ha la sua origine nelle cause matrimoniali ⁽²³⁾ ai processi di natura diversa, come è il penale, è assai difficoltosa e suscita alcune perplessità ⁽²⁴⁾.

⁽²²⁾ Forse, in realtà, si tratterebbe della mancata natura perentoria dell'appello nelle cause che non possono passare in giudicato (cfr. J. LLOBELL, *Il giudicato nelle cause sullo stato delle persone...*, cit., pp. 298-299).

⁽²³⁾ Cfr. C. GULLO, *La Nova causae propositio...*, cit., pp. 797-801.

⁽²⁴⁾ La prescrizione dell'azione è incompatibile con le cause sullo stato delle persone (cfr. c. 1492 § 1) e non avviene nei delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. c. 1362 § 1, 1 §).

D'altra parte, l'applicazione del canone 1644 alle sentenze ora considerate pone il problema della mancanza di due sentenze conformi, conformità richiesta esplicitamente dalla norma. Perciò, a nostro avviso, sarebbe più adeguato affermare il giudicato e cercare di ricondurre il ricorso contro la sentenza di seconda istanza alla fattispecie della *restitutio in integrum*. Il § 2 del canone 1645 stabilisce un *numerus clausus* di motivi per i quali consta palesemente l'ingiustizia. Tra questi vengono indicati: « 1° la sentenza si appoggia talmente a prove successivamente trovate false, che senza di esse la parte dispositiva della sentenza non regga; 4° fu evidentemente trascurato il disposto di una legge che non sia semplicemente procedurale ». Allora, la domanda sarebbe questa: è possibile affermare che vi sia alcuna di queste fattispecie nel caso concreto? La rinuncia all'appello fatta senza il mandato o il consenso dell'ordinario è direttamente contraria ad una norma, il canone 1724, che non è semplicemente procedurale, tenendo conto di quanto è stato detto prima sulla missione dell'ordinario nei processi penali.

Ciò nonostante, l'ammissione della *restitutio in integrum* non chiuderebbe la questione. Se venisse ammessa, la Rota Romana si troverebbe dinanzi lo stesso problema del tribunale di seconda istanza: dagli atti della causa emerge la convinzione che non ci sono, e non sarà possibile trovarle, prove che possano portare alla certezza morale sulla colpevolezza dell'imputato nei riguardi del delitto commesso pubblicamente di cui al canone 1395 § 2 (cfr. c. 1505 § 2, 4). E l'azione per il delitto con persona minore dei 16 anni sarebbe già prescritta. Perciò, lo stesso decreto, con le seguenti parole, indica una terza strada possibile che, a nostro avviso, sarebbe la più adeguata al diritto: « Attamen, cum ex actis et denuntiationibus delicta ex can. 1395 § 1 emergere videantur, de quibus etiam sententia alterius gradus ultra causam petendi (cf. can. 1620, n. 4) sat ample disceptavit, actio criminalis ad normam iuris institui potest apud Tribunal primae instantiae » (n. 18).

Questa sarebbe la strada più sicura. Nella petizione della nuova proposizione della causa si diceva che, in quanto il reo non si era emendato e lo scandalo continuava, non si trovava altra strada che quella di chiedere alla Rota, previa la concessione del nuovo esame, la conferma della sentenza di prima istanza che irrogava la pena di dimissione dallo stato clericale. Però, bisogna distinguere i fatti diversi: i delitti anteriori alle sentenze e i delitti posteriori che, se vengono provati, sarebbero più gravi in quanto commessi con recidiva.

I nuovi delitti — o la permanenza in un delitto continuato dopo una sentenza di condanna — non sono soltanto nuovi e gravi argomenti o prove che giustificano la riapertura della causa, ma veri e propri delitti che vanno giudicati e puniti, forse con maggior rigore, in quanto indicano la pertinacia nel delitto ⁽²⁵⁾. Lo stabilisce il canone 1326 § 1, 1, nel quale sono state indicate la pertinacia e la recidiva come circostanze aggravanti. Più che una nuova proposizione della causa, dovremmo parlare di *proposizione di una nuova causa*, nella quale il presunto imputato verrà giudicato in prima istanza, dal tribunale competente (cfr. cc. 1408 e 1412). Però, viste le circostanze del caso, è possibile che la causa sia avocata dalla Rota Romana per giudicare in prima istanza, come viene previsto nell'articolo 52 delle nuove Norme della Rota Romana ⁽²⁶⁾.

In conclusione, l'ammissione della nuova proposizione della causa contro le sentenze penali presenta non poche difficoltà, essendo una delle prime a determinare se la pena coinvolge lo stato delle persone e, quindi, la possibilità che la sentenza non sia passata in giudicato. Dallo studio della dottrina precodificata non si possono trarre dei criteri fermi, visto che la legislazione precodificata non distingueva con sufficiente chiarezza i diversi ricorsi contro le sentenze eseguibili nelle cause sullo stato delle persone e contro le sentenze passate in giudicato. La legislazione vigente è più chiara, benché la dottrina e la giurisprudenza avvicinino talvolta gli istituti della nuova proposizione della causa (can. 1644) e della *restitutio in integrum* (c. 1645).

Qualunque sia la risposta alla possibilità dell'ammissione della nuova proposizione della causa nei processi penali da parte della dottrina e dalla giurisprudenza, bisogna stare attenti per evitare la citata « matrimonializzazione » del processo canonico. Il processo penale è un processo a sé, con una sua specificità che va rispettata, benché non sia un processo autonomo, come si può desumere dal detto del canone 1728 § 1.

Héctor Franceschi F.

⁽²⁵⁾ Il rapporto tra reato continuato, interruzione della continuità e *res iudicata* penale è stato oggetto di approfonditi studi da parte della canonistica e della dottrina civile (cfr. F. COPPI, *Reato continuato e cosa giudicata*, Napoli 1969, 414 pp.).

⁽²⁶⁾ NRR, art. 52: « Salvo praescripto can. 1444, § 2, Decani erit, auditis duobus antiquioribus Auditoribus, iam a prima instantia avocare causas de quibus in eiusdem canonis § 1, quoties peculiariter adiuncta sive locorum sive personarum propter bonum animarum idipsum videntur ».

